



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIPARTIMENTO DI
SCIENZE BIOMEDICHE
SPERIMENTALI E CLINICHE

Decreto n. 6131 Anno 2016

Prot. N 126424.del 19/09/2016.

IL DIRETTORE

- Vista la Legge del 30 dicembre 2010 n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettorale n. 329 del 6 aprile del 2012, con particolare riferimento agli artt. 27 e 47;
- Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti emanato con Decreto Rettorale n. 721 del 17 luglio 2013, che modifica il precedente Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti emanato con Decreto Rettorale n.621 del 23 luglio 2012 e in particolare l'art. 11;
- Visto il Regolamento interno del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche "Mario Serio";
- Preso atto delle decadenze delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento;
- Considerata la nota rettoriale prot.n. 123838 del 14/09/2016 e l'opportunità di espletare, con urgenza, le elezioni per la sostituzione dei rappresentanti di cui al punto precedente per consentire a tali componenti di concorrere alla elezione della Giunta per il quadriennio accademico 2016-2020;

DECRETA

ART. 1

Sono indette per il giorno **10 Ottobre 2016** le elezioni per:

n 6 rappresentanti del personale tecnico amministrativo

I rappresentanti del personale tecnico amministrativo durano in carica 4 anni dalla data del decreto di proclamazione.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIPARTIMENTO DI
SCIENZE BIOMEDICHE
SPERIMENTALI E CLINICHE

ART. 2

Per l'elezione ha diritto di voto il personale tecnico amministrativo e i lettori e collaboratori esperti linguistici a tempo indeterminato e determinato che risultano assegnati al Dipartimento. Ha diritto ad essere eletto il personale a tempo indeterminato.

E' escluso dall'elettorato passivo il personale comandato e in regime di aspettativa obbligatoria ai sensi della normativa vigente.

Sono comunque esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che si trovano sospesi dal servizio per sentenza di condanna passata in giudicato o per provvedimento disciplinare, o che si trovano sospesi cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale o disciplinare.

ART.3

Ogni avente diritto potrà votare per un terzo dei nominativi da eleggere ai sensi dell'art. 47 comma 1 del vigente Statuto, e quindi esprimere **2** preferenze. I voti ulteriori sono nulli.

Il voto si esprime scrivendo il cognome o il nome e cognome del prescelto aggiungendo , in caso di omonimia anche la data di nascita.

Le operazioni di voto hanno luogo secondo le seguenti modalità:

- a) consegna al Presidente o ad uno dei componenti del seggio, da parte dell'elettore, di un valido documento di riconoscimento; chi ne è privo non viene ammesso al voto, salvo che uno dei componenti del seggio elettorale sia in grado di attestare l'identità dell'elettore;
- b) accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nel registro dei votanti;
- c) consegna all'elettore, da parte del Presidente o di uno dei componenti del seggio, della scheda elettorale;
- d) apposizione della firma dell'elettore sull'elenco degli elettori votanti, comprovante l'avvenuta consegna della scheda elettorale;
- e) ritiro dell'elettore nella cabina per esprimere il voto utilizzando la matita che gli viene consegnata;
- f) chiusura della scheda elettorale ad opera dell'elettore;



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIPARTIMENTO DI
SCIENZE BIOMEDICHE
SPERIMENTALI E CLINICHE

- g) riconsegna della medesima al Presidente o ad uno dei componenti del seggio che provvede ad introdurla nell' apposita urna;
- h) restituzione del documento di riconoscimento, a cura di un componente del seggio.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.

Lo scrutinio delle schede votate è pubblico, ed ha luogo immediatamente dopo la conclusione della votazione.

Non si procede allo scrutinio qualora il numero dei votanti sia inferiore alla maggioranza degli aventi diritto al voto.

L'esito della votazione viene trasmesso al Direttore unitamente al verbale delle operazioni elettorali.

ART. 4

Il seggio elettorale è così composto:

- | | | |
|---|------------|-------------------------|
| • | Presidente | VANNINI MANUELA |
| • | Componente | LA TERRA CARMELA MARISA |
| • | Componente | DONATO ROBERTO GAETANO |
| • | Supplente | GIUSTI GIANNA |

Il seggio è collocato presso il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche "Mario Serio" AULETTA 1 Sezione di Scienze Biochimiche sito in Firenze, viale Morgagni 50 – 50134 Firenze e sarà aperto per le operazioni di voto il giorno 10 Ottobre 2016 dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

ART. 5

La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Risultano eletti i rappresentanti che abbiano riportato il maggior numero di voti.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIPARTIMENTO DI
SCIENZE BIOMEDICHE
SPERIMENTALI E CLINICHE

In caso di parità, risulta eletto il più anziano di ruolo. In caso di pari anzianità di ruolo prevale il più anziano di età.

ART. 6

Il presente decreto, pubblicato all'Albo di Ateneo e sul sito web del Dipartimento vale come convocazione degli elettori a partecipare a tutte le operazioni di voto previste.

Dell'esito delle elezioni verrà data pubblicità sul sito web del Dipartimento e il Decreto del Direttore di proclamazione degli eletti pubblicato all'Albo online dell'Ateneo.

Firenze, 19 Settembre 2016

F.to IL DIRETTORE

Prof. Stefano MILANI